*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 155° - Numero 16**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 21 gennaio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Agenzia italiana del farmaco



### Banca d'Italia



### Ministero dello sviluppo economico



### Presidenza del Consiglio dei Ministri



### Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7

# DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 2014.

**Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013 nel territorio della regione Marche.**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 10 GENNAIO 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013 il territorio della regione Marche è stato colpito da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da diffuse e copiose precipitazioni di intensità tale da causare una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di alcune famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che tali eventi hanno determinato fenomeni franosi, danneggiamenti alle opere di difesa idraulica, alle infrastrutture stradali ed alla rete dei servizi essenziali;

Considerato, altresì, che l'esondazione di fiumi e torrenti ha provocato l'interruzione di collegamenti viari, determinando, quindi, forti disagi alla popolazione interessata;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Viste le note della regione Marche del 13 novembre e del 2 dicembre 2013;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile in data 5 e 6 dicembre 2013;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013 nel territorio della regione Marche.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Marche provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione dei primi interventi nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di 15,3 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che presenta le necessarie disponibilità.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2014

*Il Presidente:* LETTA

**14A00253**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 gennaio 2014.

**Applicazione del sistema dei versamenti unitari e della compensazione agli Enti previdenziali, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di cui all'art. 17, comma 2, dello stesso decreto legislativo;

Visto, in particolare, l'art. 28, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede che i versamenti unitari e la compensazione si applicano, a decorrere dal 1999, oltre che all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), all'Ente nazionale per la previdenza e l'assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e all'Istituto nazionale per la previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), anche agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che ha previsto la trasformazione in persone giuridiche private dei seguenti enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie: Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali; Cassa di previdenza dottori commercialisti; Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri; Cassa nazionale di previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti; Cassa nazionale del notariato; Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali; Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio; Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro; Ente nazionale di previdenza e assistenza medici; Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti; Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari; Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura; Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime; Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani; Opera nazionale di assistenza orfani sanitari italiani;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994, il quale ha stabilito che gli enti privatizzati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto, riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 di attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 103/1996, si sono costituiti e sono tuttora in vita gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di seguito specificati: Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale; Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati; Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi; Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi; Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, che ha disposto l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la contestuale attribuzione allo stesso delle funzioni in precedenza svolte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 62, comma 2, del suddetto decreto legislativo 300 del 1999, in virtù del quale l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere i servizi affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori;

Tenuto conto del fatto che sono già stati emanati decreti interministeriali che hanno individuato l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti fra gli enti cui è divenuto applicabile il regime della riscossione, tramite il sistema dei versamenti unitari e la compensazione, di cui al capo III del menzionato decreto legislativo n. 241/1997;

Ritenuto, altresì, che nulla osta all'emanazione di un unico decreto interministeriale ricognitivo che consenta a tutti gli enti di previdenza di accedere, in armonia con le disposizioni regolamentari e statutarie specifiche dei singoli enti, al sistema dei versamenti unitari e della compensazione, di cui al più volte citato decreto legislativo n. 241/1997;

Considerata, pertanto, l'opportunità di procedere all'emanazione di un decreto-quadro, al fine di realizzare un'economia degli atti e dei tempi dei percorsi burocratici, in un'ottica di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni in tema di versamenti unitari e compensazione, previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 si applicano, fermi restando i servizi già attivati e le relative convenzioni stipulate ai sensi della legislazione vigente, ai seguenti enti di previdenza, qualora dagli stessi richiesto e a seguito di delibera, a modifica delle disposizioni statutarie e/o regolamentari vigenti, soggetta all'approvazione dei dicasteri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509:

Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (CNPADC);

Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri (CNPAG);

Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA);

Cassa nazionale del notariato;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali (CNPADC);

Ente nazionale di assistenza per i rappresentanti di commercio (Fondazione ENASARCO);

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL);

Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM);

Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF);

Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV);

Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (ENPAIA);

Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC);

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);

Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI);

Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP);

Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI);

Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB);

Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi (ENPAP);

Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI).

2. Le modalità di riversamento delle somme, di trasmissione dei flussi informativi e il rimborso delle spese relative alle operazioni di riscossione previste dal comma 1, sono disciplinati con convenzioni stipulate tra gli enti di previdenza di cui al precedente comma e l'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2014

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
SACCOMANNI

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
GIOVANNINI

**14A00273**

---

DECRETO 10 gennaio 2014.

**Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 1,50%, con godimento 15 gennaio 2014 e scadenza 15 dicembre 2016, prima e seconda tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 gennaio 2014 ammonta a 18.353 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 1,50% con godimento 15 gennaio 2014 e scadenza 15 dicembre 2016. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.500 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell' 1,50% pagabile in due semestralità posticipate; la prima cedola è pagabile il 15 giugno 2014, le cedole successive sono pagabili il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 15 giugno 2014, sarà pari allo 0,622253% lordo, corrispondente a un periodo di 151 giorni su un semestre di 182.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 gennaio 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,20% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 gennaio 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 gennaio 2014, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 gennaio 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2014 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2014

*p. Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

**14A00289**

DECRETO 10 gennaio 2014.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 22 gennaio 2013 e scadenza 1° settembre 2028, dodicesima e tredicesima tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 gennaio 2014 ammonta a 18.353 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 15 gennaio, 11 marzo, 10 aprile, 11 giugno, 11 settembre e 10 ottobre 2013, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime undici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 22 gennaio 2013 e scadenza 1° settembre 2028;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una dodicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una dodicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 22 gennaio 2013 e scadenza 1° settembre 2028. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 gennaio 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della tredicesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 gennaio 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 gennaio 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 136 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 gennaio 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,75% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 136 giorni.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2014 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2014

*p. Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

14A00290

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 settembre 2013.

**Elenco dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2010. (Decreto n. 1759/Ric.).**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il Decreto Legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recente: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato Decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la Circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27/10/2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del D.M. n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di Lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del D.M. n. 593/2000;

Viste le disponibilità dei piani di ripartizione delle risorse del Fondo Agevolazione alla Ricerca relative agli anni 2007-2008, 2009 e 2010-2011;

Visto il decreto direttoriale n. 130/Ric. del 2 aprile 2012, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato Decreto Ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 393/Ric. del 10 luglio 2012, con il quale è stato approvato il secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato Decreto Ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro e completata nelle sedute del 29 maggio e 19 giugno 2013 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/98;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot.n. 934 del 4.07.2013, con la quale si propone l'ammissione alla concessione dell'agevolazione per i progetti valutati nella suindicata data;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2010 alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti Decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto l'art. 11 comma 2 del decreto ministeriale n. 115 del 19 febbraio 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2013;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, contestualmente alla formazione del presente decreto, assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti, con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, del D.M. n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2010. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente Decreto.

2. Le agevolazioni complessive previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 915.572,84 di cui € 5.164,57 nella forma del contributo nella spesa ed € 910.408,27 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Art. 3.

3. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2013

*Il direttore generale:* FIDORA

*Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2013*
*Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 14, foglio n. 299*

ALLEGATO

## Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

| DIM.<br>AREA OP. | DATA PRESENTAZIONE | DM | RAGIONE SOCIALE/**CUP** | AGEV.<br>N° | Cod.Fisc / P. IVA<br>COMUNE<br>PROVINCIA | Contributo Spesa | Credito d'imposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMI<br>Depressa | 21/12/2010 10:00:00.010<br>**3** | 61754 | RETEK RESEARCH SRL<br>**B88F12000440001** | Contratto<br>1 | 09368611001<br>ROMA<br>RM | | **162.750,00** |
| PMI<br>Depressa | 21/12/2010 10:00:00.041<br>**20** | 61970 | NIKESOFT S.R.L.<br>**B18F12000100001** | Contratto<br>1 | 01470300664<br>L'AQUILA<br>AQ | | **155.500,00** |
| PMI<br>Depressa | 21/12/2010 10:00:00.119<br>**60** | 61986 | VANTEA S.R.L.<br>**B18F12000110001** | Contratto<br>1 | 01736760669<br>L'AQUILA<br>AQ | | **206.500,00** |
| PMI<br>Depressa | 21/12/2010 10:00:00.634<br>**138** | 61977 | STENOSERVICE S.R.L.<br>**B38F12000480001** | Contratto<br>1 | 06112621211<br>ERCOLANO<br>NA | | **165.000,00** |
| PMI<br>Depressa | 21/12/2010 10:00:01.352<br>**188** | 62008 | F2 S.R.L<br>**B38F12000490001** | Contratto<br>1 | 01777870971<br>PRATO<br>PO | | **200.000,00** |
| PMI<br>Depressa | 21/12/2010 10:00:02.319<br>**214** | 61722 | BLACKSHAPE S.P.A.<br>**B98F12000380001** | Assunzione<br>1 | 06884290724<br>MONOPOLI<br>BA | **5.164,57** | **20.658,27** |
| | | | | | *Totali (€)* | **5.164,57** | **910.408,27** |

**14A00255**

DECRETO 27 settembre 2013.

**Elenco dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2011. (Decreto n. 1760/Ric.).**

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recente: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del D.M. n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di Lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del D.M. n. 593/2000;

Viste le disponibilità dei piani di ripartizione delle risorse del Fondo Agevolazione alla Ricerca relative agli anni 2007-2008, 2009 e 2010-2011;

Visto il decreto direttoriale n. 422/Ric. del 16 luglio 2012, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro e completata nelle sedute del 29 maggio e 19 giugno 2013 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/98;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot.n. 935 del 4 luglio 2013, con la quale si propone l'ammissione alla concessione dell'agevolazione per i progetti valutati nella suindicata data;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2011 alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto l'art. 11, comma 2 del decreto ministeriale n. 115 del 19 febbraio 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2013;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, contestualmente alla formazione del presente decreto, assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti, con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, del D.M. n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2011. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 1.269.318,96 di cui € 98.126,83 nella forma del contributo nella spesa ed € 1.171.192,13 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Roma, 27 settembre 2013

*Il direttore generale:* FIDORA

*Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2013*
*Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 14, foglio n. 302*

ALLEGATO

## Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

| DIM.<br>AREA OP. | DATA PRESENTAZIONE | | DM | RAGIONE SOCIALE/**CUP** | AGEV.<br>N° | Cod.Fisc / P. IVA<br>COMUNE<br>PROVINCIA | Contributo Spesa | Credito d'imposta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMI<br>Depressa | 21/12/2011 10:00:00.017 | **7** | 63030 | WASTE RECYCLING S.P.A.<br>**B68F12000640001** | Contratto<br>1 | 01187730500<br>CASTELFRANCO DI SOTTO<br>PI | | **200.000,00** |
| PMI<br>Depressa | 21/12/2011 10:00:00.064 | **18** | 62755 | VALUE UPS.R.L.<br>**B88F12000430001** | Assunzione<br>1 | 06135611009<br>ROMA<br>RM | **5.164,57** | **20.658,27** |
| PMI<br>Depressa | 21/12/2011 10:00:00.095 | **23** | 63021 | PENNA DOMENICO<br>**B28F12000280001** | Contratto<br>1 | 02625790791<br>PIZZO<br>VV | | **150.000,00** |
| PMI<br>Depressa | 21/12/2011 10:00:00.126 | **27** | 63028 | CONCERIA SETTEBELLO S.P.A.<br>**B38F12000450001** | Contratto<br>1 | 00205010507<br>SANTA CROCE SULL'ARNO<br>PI | | **160.000,00** |
| PMI<br>Depressa | 21/12/2011 10:00:00.188 | **33** | 62903 | A.M.T.SERVICES S.R.L.<br>**B98F12000360001** | Assunzione<br>1 | 04914210721<br>BARI<br>BA | **5.164,57** | **20.658,27** |
| PMI<br>Depressa | 21/12/2011 10:00:00.672 | **94** | 62768 | NEUROSCIENZE PHARMANESS SCARL **B78F12000410001** | Assunzione<br>1 | 02288240928<br>PULA<br>CA | **5.164,57** | **20.658,27** |
| PMI<br>Depressa | 21/12/2011 10:00:00.688 | **98** | 63067 | CONSORZIO - CENTRO DI RICERCA IN MATEMATICA PURA ED APPLICATA **B48F12000270001** | Assunzione<br>1 | 02758730655<br>FISCIANO<br>SA | **5.164,57** | **20.658,27** |
| PMI<br>Depressa | 21/12/2011 10:00:00.734 | **101** | 63071 | CENTRO DI ECCELLENZA SU METODI E SISTEMI PER AZIENDE COMPETITIVE – CONSORZIO<br>**B48F12000280001** | Assunzione<br>2 | 04035790650<br>FISCIANO<br>SA | **10.329,14** | **41.316,54** |
| PMI<br>Depressa | 21/12/2011 10:00:00.766 | **105** | 63123 | K4A S.R.L.<br>**B68F12000630001** | Contratto<br>2 | 05087761218<br>NAPOLI<br>NA | | **58.000,00** |
| PMI<br>Depressa | 21/12/2011 10:00:00.890 | **122** | 62795 | GAROFOLI SPA<br>**B48F12000290001** | Assunzione<br>2 | 00192750552<br>TERNI<br>TR | **10.329,14** | **41.316,54** |
| PMI<br>Depressa | 21/12/2011 10:00:00.922 | **126** | 62997 | METODOLOGIE, INVESTIMENTI, APPLICAZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (MIA S.R.L.) **B58F12000300001** | Assunzione<br>1 | 03046920652<br>SALERNO<br>SA | **5.164,57** | **20.658,27** |
| PMI<br>Depressa | 21/12/2011 10:00:01.046 | **133** | 62865 | ESSECI - SOCIETÀ COSTRUZIONI INDUSTRIALI SRL<br>**B38F12000460001** | Assunzione<br>2 | 00085140556<br>NARNI<br>TR | **10.329,14** | **41.316,54** |
| PMI<br>Depressa | 21/12/2011 10:00:01.078 | **138** | 63044 | INDUSTRIE FRACCHIOLLA SRL<br>**B58F12000310001** | Assunzione<br>1 | 04936100728<br>ADELFIA<br>BA | **5.164,57** | **20.658,27** |
| PMI<br>Depressa | 21/12/2011 10:00:01.093 | **140** | 62707 | BLUCLAD S.R.L<br>**B38F12000470001** | Assunzione<br>2 | 02063910976<br>PRATO<br>PO | **10.329,14** | **41.316,54** |
| PMI<br>Depressa | 21/12/2011 10:00:02.372 | **166** | 63172 | INNOMED S.R.L.<br>**B28F12000320001** | Assunzione<br>1 | 00896130945<br>POZZILLI<br>IS | **5.164,57** | **20.658,27** |
| PMI<br>Depressa | 21/12/2011 10:00:05.243 | **188** | 62985 | MATRIX S.P.A.<br>**B48F12000320001** | Assunzione<br>1 | 04018980724<br>CONVERSANO<br>BA | **5.164,57** | **20.658,27** |
| PMI<br>Depressa | 21/12/2011 10:00:07.006 | **206** | 62731 | TERA SRL<br>**B48F12000310001** | Assunzione<br>2 | 06597060729<br>CONVERSANO<br>BA | **10.329,14** | **41.316,54** |
| PMI<br>Depressa | 21/12/2011 10:00:14.026 | **214** | 62822 | FOGAL REFRIGERATION S.R.L.<br>**B88F12000450001** | Contratto<br>1 | 00309290310<br>RONCHI DEI LEGIONARI<br>GO | | **200.000,00** |
| PMI<br>Depressa | 23/12/2011 14:05:21.000 | **240** | 63273 | KARALIT SRL<br>**B78F12000420001** | Assunzione<br>1 | 03126020928<br>PULA<br>CA | **5.164,57** | **20.658,27** |

| DIM.<br>AREA OP. | DATA PRESENTAZIONE<br>DM | RAGIONE SOCIALE | AGEV.<br>N° | Cod.Fisc / P. IVA<br>COMUNE<br>PROVINCIA | Contributo Spesa | Credito d'imposta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMI<br>Altro | 21/12/2011 10:00:45.195<br>**309** 63256 | BRIGHT SOLUTIONS S.R.L.<br>**B58F12000320001** | Contratto<br>1 | 01765080187<br>CURA CARPIGNANO<br>PV | | **10.685,00** |
| | | | | *Totali (€)* | **98.126,83** | **1.171.192,13** |

**14A00256**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 dicembre 2013.

**Conferma dell'incarico al Consorzio dei produttori per la tutela e la valorizzazione del Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana».**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»;

Visto il decreto ministeriale del 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 180 del 3 agosto 2004, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio dei produttori per la tutela e la valorizzazione del Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 16 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 195 del 23 agosto 2007, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio dei produttori per la tutela e la valorizzazione del Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 265 del 12 novembre 2010, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio dei produttori per la tutela e la valorizzazione del Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CertiProDop S.r.l. autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio dei produttori per la tutela e la valorizzazione del Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 15 luglio 2004, e già confermato con decreto 16 luglio 2007 e con decreto 27 ottobre 2010, al Consorzio dei produttori per la tutela e la valorizzazione del Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana con sede in Bergamo, Largo Belotti n. 16, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 15 luglio 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2013

*Il Capo dipartimento:* ESPOSITO

**14A00237**

---

DECRETO 27 dicembre 2013.

**Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Garda DOP, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Garda».**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 322 del 25 novembre 1997 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Garda»;

Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 78 del 2 aprile 2004, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Garda DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Garda»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale del 19 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 87 del 14 aprile 2007, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Garda DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Garda»;

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 113 del 17 maggio 2010, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Garda DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Garda»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA Certificazioni autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Garda»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Garda DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 18 marzo 2004, e già confermato con decreto del 19 marzo 2007 e del 27 aprile 2010, al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva Garda DOP con sede in Cavaion Veronese (VR), via Vittorio Veneto n. 1, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Garda».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 18 marzo 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2013

*Il Capo dipartimento:* ESPOSITO

**14A00238**

---

DECRETO 2 gennaio 2014.

**Convalida dell'iscrizione dell'Organismo denominato «KIWA Cermet Italia Spa», in Granarolo Emilia, nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 14 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 che prevede l'istituzione di un elenco presso il Ministero delle politiche agricole e forestali degli organismi privati denominato «Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), l' indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)»;

Vista l'istanza presentata in data 6 settembre 2013 con la quale «Cermet Soc. Cons. a.r.l.», con sede in Granarolo Emilia (Bologna), via Cadriano n. 23, comunica la modifica della propria compagine societaria e la variazione della denominazione sociale da «Cermet Soc. Cons a.r.l.» a «Kiwa Cermet Italia S.p.a.» chiedendo di esercitare le attività di controllo e certificazione riguardanti le produzioni DOP/IGP/STG per le quali è stata autorizzata «Cermet Soc. Cons. a.r.l.» dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il certificato di accreditamento n 069B Rev.20 rilasciato da ACCREDIA, trasmesso per posta elettronica al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il giorno 4 ottobre 2013 ;

Visto il decreto n. 20907 del 4 ottobre 2013 con il quale l'organismo di controllo «Kiwa Cermet Italia S.p.a.», con sede in Granarolo Emilia (Bologna), via Cadriano n. 23, è stato iscritto nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle Denominazioni di origine protette (DOP), delle Indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, sottoponendo tale validità alla condizione risolutiva della cancellazione dall'elenco e della revoca delle autorizzazioni concesse nel caso in cui la documentazione di sistema non risultasse completa all'esito dell'esame da parte di questa Amministrazione;

Vista la nota n. 75 del 2 gennaio 2014 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con la quale è comunicata la conformità e la completezza della documentazione di sistema in seguito all'esame di questa Amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. È convalidata l'iscrizione dell'organismo di controllo «Kiwa Cermet Italia S.p.a.», con sede in Granarolo Emilia (Bologna), via Cadriano n. 23, nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

2. All'organismo «Kiwa Cermet Italia S.p.a.» è attribuito il controllo sulle produzioni: «Aceto balsamico tradizionale di Modena», «Brisighella», «Squacquerone di Romagna», «Coppia Ferrarese» e «Colline di Romagna» per le quali «Cermet Soc. Cons. a.r.l.» era stata autorizzata con formali provvedimenti di autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, rispettivamente con i decreti 29 gennaio 2010, 15 giugno 2009, 15 novembre 2012, 05 aprile 2012, 11 gennaio 2007, applicando i piani di controllo e i tariffari già approvati per «Cermet Soc. Cons. a.r.l.».

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2014

*Il direttore generale:* LA TORRE

**14A00173**

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 ottobre 2013.

**Disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al contributo sotto forma di credito di imposta alle imprese, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'art. 24, comma 1, lettere *a)* e *b)*, che istituisce un contributo sotto forma di credito di imposta a vantaggio delle imprese per assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario ovvero di personale in possesso di laurea magistrale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo;

Visto il comma 11 del medesimo art. 24, il quale dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al contributo;

Visto l'art. 27-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 che reca misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati;

Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo degli stessi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il comma 2 del citato art. 24, secondo il quale non trova applicazione, al caso di specie, l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente il limite annuale complessivo di utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi pari a 250.000 euro;

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);

Vista la nota n. COMP/H-2/GA/is – 2013/52184 con la quale la Commissione europea ha riconosciuto che il credito di imposta per l'assunzione a tempo indeterminato introdotta dall'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina degli aiuti di Stato» in quanto misura generale accessibile a tutte le imprese a prescindere dalla dimensione, dal settore e dalla localizzazione;

Considerato che nella stessa nota la Commissione europea ha invece evidenziato la selettività delle due misure relative alle imprese ubicate nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico del 20 e del 29 maggio 2012, identificati dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 nonché per le start-up innovative e gli incubatori certificati, ritenendole entrambe soggette a «essere notificate in via preventiva ai servizi della Commissione al fine di verificare, in contraddittorio con le autorità italiane, la possibilità di autorizzarle, con gli opportuni adattamenti»;

Ritenuto opportuno, al fine di dare immediata attuazione alla misura nel suo complesso, consentire provvisoriamente l'accesso all'agevolazione anche alle start up innovative e agli incubatori certificati, oltre che alle imprese localizzate nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico del 20 e del 29 maggio 2012, identificati dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in regime «de minimis»;

Decreta:

Art. 1.

*Soggetti beneficiari dell'agevolazione*

1. Sono ammissibili alla fruizione dell'agevolazione del credito di imposta tutti i soggetti, sia persona fisica sia persona giuridica, titolari di reddito di impresa.

Art. 2.

*Costi agevolabili e misura del credito di imposta*

1. È agevolabile il costo aziendale sostenuto dai soggetti di cui all'art. 1 relativo alle assunzioni a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, per un periodo non superiore a dodici mesi decorrenti dalla data dell'assunzione, di:

*a)* personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;

*b)* personale in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge il 7 agosto 2012, n. 134, purché impiegate in attività di Ricerca e Sviluppo di cui al comma 3 lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 24 del citato decreto.

2. Per le imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati di imprese, di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è agevolabile anche il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato per un periodo non superiore a quello previsto dal precedente comma 1.

3. Ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per «costo aziendale», si intende il costo salariale che corrisponde all'importo totale effettivamente sostenuto dall'impresa in relazione ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i lavoratori in possesso dei titoli di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo e comprende: la retribuzione lorda, prima delle imposte; i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali obbligatori per legge.

4. Per l'anno 2012 è agevolabile il costo aziendale sostenuto dai soggetti di cui all'art. 1 del presente decreto per le assunzioni o trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di cui al precedente comma 1, effettuate a partire dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, fermo restando il rispetto della condizione posta dall'art. 24 comma 4, lettera *a)*, del medesimo decreto. Per gli anni successivi sono agevolabili i costi sostenuti per le medesime finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

5. I soggetti richiedenti, indipendentemente dal numero delle assunzioni a tempo indeterminato di personale con le caratteristiche di cui ai precedente commi 1 e 2 possono fruire del contributo per un ammontare massimo, per ciascun anno, pari a 200 mila euro. Non rileva l'importo del singolo contratto. Il contributo sotto forma di credito d'imposta è pari al 35 per cento dei costi aziendali, come definiti ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

6. Nei confronti delle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale è concesso, ai sensi dell'art. 24, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, un ulteriore contributo sotto forma di credito di imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l'attività di certificazione contabile, entro un limite massimo di 5.000 euro e, comunque, entro il tetto massimo pari a 200.000 euro per ciascun anno. Il relativo onere è sostenuto a valere sulle risorse di cui all'art. 24 comma 13 del medesimo decreto.

Art. 3.

*Procedura di richiesta dell'agevolazione*

1. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico si avvarrà di una piattaforma informatica per la cui definizione assegnerà l'appalto sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le risorse necessarie all'acquisizione e alla gestione della piattaforma informatica di gestione dell'agevolazione, nella misura di euro 500.000,00 per l'anno 2013 e di euro 100.000,00 a decorrere dall'anno 2014 sono iscritte al capitolo 7328 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

3. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico, sono definiti i contenuti della domanda di accesso all'agevolazione e rese note le procedure per la presentazione anche in applicazione dell'art. 27-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che, nei confronti delle start-up innovative e degli incubatori certificati, prevede che l'istanza sia redatta in forma semplificata. Con il medesimo atto è determinato il contenuto minimo della certificazione contabile delle spese sostenute ed ammissibili al beneficio, da redigersi ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del presente decreto oltre all'eventuale ulteriore documentazione da allegare alla domanda, anche ai fini dei controlli di cui all'art. 5.

4. Il Ministero dello sviluppo economico, previa verifica dell'importo delle risorse stanziate ed effettivamente disponibili sull'apposito capitolo 7803 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la concessione del credito d'imposta di cui al presente decreto, comunica annualmente sul sito www.mise.gov.it l'avvio della procedura di trasmissione delle domande di agevolazione e l'ammontare delle risorse disponibili, nonché il termine della stessa per l'esaurimento delle risorse. Comunica altresì, tramite pubblicazione sul medesimo sito, il raggiungimento del limite di disponibilità di due milioni di euro ai fini della riserva prevista dal comma 6 in favore delle start up innovative e degli incubatori certificati di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221.

5. Le domande presentate da soggetti con sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, gestite separatamente in regime «de minimis», sono accolte mediante l'utilizzo della quota dei fondi loro riservata ai sensi del comma 13-*bis* dell'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, pari a 2 milioni per il 2012 e 3 milioni per il 2013 e seguenti. In caso di esaurimento di detta quota, i soggetti di cui al presente comma accedono alla quota delle risorse disponibili per l'accoglimento delle domande presentate dai soggetti con sede o unità locali ubicate al di fuori dei predetti territori.

6. Alle start-up innovative e agli incubatori certificati di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestite separatamente in regime «de minimis», sono riservati 2 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 13 dell'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, al netto della quota di cui al comma 13-*bis* del medesimo articolo. In caso di esaurimento di detta quota, i soggetti di cui al presente comma accedono, in regime «de minimis», alle rimanenti risorse disponibili.

7. In caso di mancato utilizzo dell'intera quota dei fondi riservata ai sensi del citato comma 13-*bis*, nonché della quota per le start-up innovative e gli incubatori certificati, rilevabile alla fine di ciascun anno, le risorse non uti-

lizzate saranno rese disponibili nell'anno successivo per l'accoglimento delle domande presentate dai soggetti nei cui confronti non è applicabile la riserva di cui al citato comma 13-*bis*.

8. Le domande acquisite dal Ministero dello sviluppo economico sono sottoposte a controllo di ammissibilità, in relazione ai soggetti richiedenti e ai contratti di lavoro in dipendenza dai quali risultano i costi di cui al precedente art. 2, commi 1, 2 e 3, che devono essere certificati dalla documentazione di cui all'art. 5, commi 1 e 2, da allegarsi, a pena di inammissibilità, alla domanda di concessione del beneficio.

9. Per ognuna delle domande pervenute e dichiarate ammissibili viene riconosciuta l'agevolazione nella percentuale indicata all'art. 2, comma 5, compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 4.

*Modalità di fruizione del credito d'imposta*

1. L'importo del contributo sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità, viene indicato dall'impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è maturato.

2. Il contributo sotto forma di credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

3. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche, l'elenco dei soggetti ammessi al beneficio, specificando l'importo del credito concesso ad ognuno di essi, nonché i dati degli eventuali provvedimenti di revoca. L'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dello sviluppo economico, in via telematica, i dati dei contribuenti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di fruizione del beneficio.

4. Le modalità telematiche di trasmissione dei dati di cui al comma 3 sono concordate dal Ministero dello sviluppo economico con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.

5. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del comma 2, le risorse destinate alla copertura finanziaria dell'agevolazione sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio», aperta presso la sezione n. 348 di Roma della Tesoreria dello Stato.

Art. 5.

*Controlli*

1. I controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico e avvengono sulla base della documentazione contabile, individuata ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente decreto certificata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti quali attivi nel registro dei revisori legali dei conti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al relativo bilancio e, coerentemente, deve essere conservata, insieme alla documentazione relativa all'assunzione e ai costi aziendali sostenuti e iscritti nel bilancio d'esercizio relativo all'anno d'assunzione, per il periodo previsto dall'art. 2220 del codice civile. La certificazione deve essere annualmente aggiornata e inviata al Ministero dello sviluppo economico tramite apposita procedura informatica, fino alla decorrenza dei termini di cui al comma 5, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, al fine della certificazione dell'insussistenza delle cause di decadenza dell'agevolazione ivi previste, e successivamente conservata per il periodo previsto dall'art. 2220 del codice civile.

2. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui al comma precedente. Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell'assunzione dell'incarico, osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell'IFAC.

3. Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 64 del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

4. Il legale rappresentante delle start-up innovative e degli incubatori certificati autocertifica la documentazione contabile di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Costituiscono cause di decadenza del diritto a fruire del contributo:

*a)* la riduzione o il mantenimento, nei tre anni successivi all'assunzione per la quale si fruisce del contributo, ovvero due anni nel caso di piccole e medie imprese, del numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti, indicato nel bilancio presentato nel periodo d'imposta precedente all'applicazione del beneficio fiscale, intendendosi per tale il periodo di imposta precedente a quello in cui è stata effettuata ciascuna assunzione cui si riferisce l'agevolazione;

*b)* la mancata conservazione dei nuovi posti di lavoro con le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* creati, anche ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2, per un periodo minimo di tre anni, ovvero due nel caso di piccole e medie imprese;

*c)* la delocalizzazione della propria attività, realizzata dall'impresa beneficiaria, successivamente all'11 agosto 2012, in un paese non appartenente all'Area Economica Europea, con la riduzione delle attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo;

*d)* l'accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

*e)* i casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

6. In caso di indebita fruizione totale o parziale del contributo da parte delle imprese richiedenti, in ragione del mancato rispetto delle condizioni e procedure previste dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico dichiara la decadenza del diritto a fruire del credito d'imposta precedentemente concesso e procede, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. Sono fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.

Art. 6.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Le start up innovative e gli incubatori certificati e le imprese localizzate nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico del 20 e del 29 maggio 2012, identificati dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, accedono provvisoriamente all'agevolazione in regime «de minimis», alternativamente possono decidere di concorrere alla misura generale senza far valere le proprie prerogative.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2013

*Il Ministro dello sviluppo economico*
ZANONATO

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
SACCOMANNI

*Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013*
*Ufficio di controllo Atti MISE – MIPAAF, registro n. 11, foglio n. 147*

**14A00239**

DECRETO 31 ottobre 2013.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Oasi San Benedetto - società cooperativa in liquidazione», in Borgo Pace e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 12 febbraio 2013, pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 20 febbraio 2013, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chieste, che la società «Oasi San Benedetto - Società cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 24 gennaio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 16 aprile 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che in data 3 luglio 2013 il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Oasi San Benedetto - Società cooperativa - in liquidazione», con sede in Borgo Pace (Pesaro-Urbino), (codice fiscale n. 02027560412), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali. come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Coppola, nato a Roma l'11 aprile 1962, e domiciliato in Ancona, via Calatafimi n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 ottobre 2013

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ZACCARDI

**14A00172**

DECRETO 31 ottobre 2013.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Umbriano società cooperativa sociale», in Terni e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 13 febbraio 2013, pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 27 febbraio 2013, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Umbriano società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 14 novembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 16 aprile 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al tribunale e alla camera di commercio competenti per territorio, nonché all'associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che in data 9 luglio 2013 il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Umbriano società cooperativa sociale», con sede in Terni (codice fiscale n. 01341910550), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il rag. Roberto Frasca, nato a Montecastrilli (Terni) il 17 dicembre 1961, domiciliato in Avigliano Umbro (Terni), via S. Maria n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 ottobre 2013

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ZACCARDI

**14A00174**

---

DECRETO 19 dicembre 2013.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «I.C.P.A. - Impresa Campana Produzioni Agrobiologiche piccola cooperativa a r.l.», in Olevano sul Tusciano.**

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della repubblica n. 197 del 28 novembre 2008 «Riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico» e il decreto ministeriale del 7 maggio 2009 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 2010 con il quale la società cooperativa «I.C.P.A. - Impresa campana produzioni agrobiologiche» - Piccola cooperativa a r.l., con sede in Olevano sul Tusciano (Salerno) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Salvatore Picone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 29 novembre 2013 con la quale il dott. Salvatore Picone dichiara di rinunciare all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Francesco Grimaldi nato a San Marzano sul Sarno (Salerno) il 13 gennaio 1968, codice fiscale GRMFNC68A13I019K, con studio in San Marzano sul Sarno (Salerno), via Turati n. 26, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «I.C.P.A. - Impresa campana produzioni agrobiologiche» - Piccola cooperativa a r.l., con sede in Olevano sul Tusciano (Salerno), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 16 aprile 2010, in sostituzione del dott. Salvatore Picone, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 dicembre 2013

*Il dirigente:* DI NAPOLI

**14A00175**

---

DECRETO 19 dicembre 2013.

**Modalità e criteri per le importazioni di energia elettrica, per l'anno 2014.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dall'art. 1-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005 recante modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati;

Visto il Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93 recante norme comuni per lo sviluppo dei mercati del gas naturale e dell'energia elettrica in attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, ed in particolare l'art 37, comma 3, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto individua le modalità e condizio-

ni delle importazioni ed esportazioni di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale anche al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nonché la gestione unitaria delle importazioni ed esportazioni di energia elettrica sia nei confronti dei Paesi membri che dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali assunti e dei progetti comuni definiti con questi ultimi Paesi;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 24 novembre 2011, ARG/elt 162/11 (nel seguito: deliberazione ARG/elt 162/11) recante disposizioni in materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l'estero;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 dicembre 2012, recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica per l'anno 2013;

Vista la lettera del Ministro dello sviluppo economico a Terna Spa, in data 5 marzo 2010, con cui è stata riconosciuta a favore di Raetia Energie AG la riserva di capacità di transito bidirezionale pari a 150 MW a valere sulla capacità di trasporto della linea San Fiorano-Robbia spettante alla parte italiana, per 6 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011;

Visto l'accordo in merito all'assegnazione delle capacità di transito giornaliere attraverso il meccanismo di Market Coupling, sottoscritto tra il Ministro dello sviluppo economico della Repubblica italiana e il Ministro dell'economia della Repubblica di Slovenia in data 27 agosto 2010;

Vista la lettera di Terna Spa del 18 ottobre 2010 con cui si rende noto che in data 19 maggio 2010 è stato sottoscritto da Terna e dagli altri undici gestori di rete delle regioni Centro-Sud Europa e Centro-Ovest Europa un Memorandum of Understanding per l'allocazione coordinata della capacità d'interconnessione transfrontaliera per mezzo della società Capacity Allocating Service Company S.A. (di seguito: CASC-EU);

Vista la lettera del Ministro dello sviluppo economico 30 novembre 2010, prot. 26246, alla Repubblica di San Marino, con cui si riconosce il rinnovo della riserva di capacità di trasporto di energia elettrica sulle interconnessioni dell'Italia con l'estero a favore della Repubblica di San Marino per 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 2011, per una capacità massima di 54 MW e comunque in misura strettamente necessaria a soddisfare i consumi della Repubblica;

Vista la nota del 27 novembre 2012 del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano al Ministro dello sviluppo economico con cui è stata richiesta, a valere per il solo anno 2013, una riserva di 50 MW della capacità di transito dell'Italia con l'estero a favore dello Stato della Città del Vaticano;

Considerato che dal 10 novembre 2010 Terna è entrata a far parte della società CASC- EU insieme agli altri gestori di rete delle regioni europee Centro-Sud e Centro-Ovest Europa, di cui al Regolamento (CE) n. 714/2009;

Considerato che a partire dal gennaio 2011 sulla frontiera italo-slovena è operativo il progetto per l'assegnazione delle capacità giornaliere attraverso un modello di Market Coupling, che consente l'allocazione congiunta mediante asta implicita dei diritti di utilizzo della rete di interconnessione e dei diritti ad immettere e prelevare energia elettrica;

Considerato che a partire dal 1° aprile 2011 la gestione dell'allocazione esplicita della capacità annuale, mensile e giornaliera sulle interconnessioni tra l'Italia e la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia è delegata da Terna alla società CASC-EU, come unico soggetto operativo per la gestione delle aste nelle regioni Centro-Sud e Centro-Ovest Europa;

Ritenuto di applicare modalità di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle interconnessioni con i Paesi dell'Unione europea secondo le disposizioni introdotte con il Regolamento n. 714/2009, attraverso l'adozione di meccanismi di mercato e metodi di allocazione congiunta della capacità di trasporto, analogamente a quanto avvenuto nell'anno precedente;

Ritenuto opportuno che si pervenga da parte dei gestori di rete a definire programmi comuni di investimenti in infrastrutture per il superamento delle attuali congestioni di rete attraverso un aumento della capacità di interconnessione e che, in assenza di tali programmi, i proventi derivanti dall'attuazione dei meccanismi di mercato siano destinati alla salvaguardia dell'economicità degli approvvigionamenti di energia elettrica per i clienti finali;

Ritenuto opportuno confermare anche per l'anno 2014 le modalità per il reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza italiana prodotta presso l'impianto di Innerferrera;

Ritenuto necessario ottemperare gli impegni assunti con la Repubblica di San Marino, in ragione della provenienza dell'energia elettrica in importazione, attraverso la ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti sulla capacità di trasporto sulle interconnessioni con i Paesi dell'Unione europea, garantendo l'equivalenza economica rispetto all'assegnazione di riserva di capacità di trasporto;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2013, 571/2013/I/EEL, con cui è espresso parere positivo sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante modalità e criteri per le importazioni ed esportazioni di energia elettrica per il 2014;

Ritenuto di confermare con il presente decreto le modalità ed i criteri generali di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulle interconnessioni a garanzia della sicurezza e dell'economicità del sistema elettrico disposte con il decreto 11 novembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Ferme restando le modalità e le condizioni per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulle frontiere settentrionali e sulla frontiera meridionale di cui al decreto del

Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2011, come attuato dalla deliberazione ARG/elt 162/11, il presente decreto dispone in ordine alla capacità di trasporto assegnabile per l'anno 2014 tenuto conto degli accordi internazionali, confermando le modalità di ripartizione dei proventi dell'assegnazione della capacità di trasporto sulle interconnessioni.

2. I proventi delle procedure di assegnazione della capacità di trasporto di cui all'art. 2, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico11 novembre 2011, per la quota parte spettante a Terna, sono utilizzati, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 714/2009, a salvaguardia dell'economicità delle forniture per i clienti finali attraverso la riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete.

3. Terna promuove accordi con i gestori di rete esteri per programmi di investimento comuni in grado, nel medio termine, di superare le attuali congestioni sulle frontiere e, in assenza di tali programmi, provvede a concludere gli accordi con i gestori di rete esteri, per ripartire almeno in eguale misura, tra i medesimi gestori, i proventi derivanti dalle assegnazioni di cui al comma 2, salvo quanto previsto al comma 4, e li trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità.

4. I proventi delle assegnazioni sulla frontiera Italo-Svizzera sono ripartiti tra Terna e l'operatore di sistema svizzero in misura direttamente proporzionale alla capacità di trasporto effettivamente resa disponibile per la medesima assegnazione da ciascun gestore, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3.

Art. 2.

*Capacità di trasporto assegnabile su base annuale per l'anno 2014*

1. La capacità di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dall'1° gennaio 2014 su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia, l'Austria, la Slovenia e la Grecia è pari alla corrispondente capacità di trasporto garantita da Terna, comprensiva della capacità relativa alle linee esentate dalla disciplina di accesso a terzi ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005, in considerazione delle modalità di allocazione disciplinate dai singoli decreti di esenzione.

2. La capacità di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dall'1° gennaio 2014 sulla frontiera elettrica con la Svizzera è pari alla corrispondente capacità di trasporto garantita da Terna, al netto:

*a)* della capacità relativa alle linee esentate dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi ai sensi del decreto 21 ottobre 2005;

*b)* della capacità riservata dal gestore di sistema svizzero e, per la parte italiana:

di una quota pari a 150 MW, costante durante tutto l'anno e per un periodo di 6 anni a partire dal 2011, riservata alla società Raetia Energie AG, ai sensi della direttiva del Ministro dello sviluppo economico a Terna del 5 marzo 2010;

delle riserve di cui all'art. 3.

3. Le quote riservate da ciascun gestore di rete sulla frontiera italo-svizzera devono essere non superiori al 50% del totale della capacità di trasporto garantita sulla rete.

Art. 3.

*Assegnazione di capacità di trasporto per l'anno 2014 in ottemperanza ad accordi internazionali*

1. Terna, secondo quanto disciplinato dalla deliberazione ARG/elt 162/11, distinguendo per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sulla frontiera con la Francia o la Svizzera, e sulla base delle richieste della Repubblica di San Marino, assegna, per l'anno 2014, alla Repubblica di San Marino una riserva sulla capacità di interconnessione assegnabile sulla frontiera svizzera, ovvero riconosce al medesimo Stato quote di ripartizione dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla frontiera francese in modo da garantire effetti economici equivalenti all'assegnazione di una riserva sulla capacità di trasporto. I diritti complessivi, sia in termini di riserva di capacità che di quote di ripartizione, sono riconosciuti allo Stato nella misura massima di cui alla nota ministeriale 30 novembre 2010 citata in premessa e salvo l'esito delle verifiche che si svolgeranno ai sensi del comma 2, e comunque nella misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi.

2. L'energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacità di trasporto di cui al comma 1 può essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno dello Stato cui è stata assegnata la predetta capacità di trasporto. Terna verifica, sulla base di criteri definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con cadenza mensile, il rispetto di detta condizione, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e ne trasmette gli esiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità.

3. Terna assegna per l'anno 2014 alla Edison Spa la capacità di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera in misura strettamente necessaria a garantire il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso e, comunque, nella misura non superiore a 60 MW, rendendo disponibile al mercato libero la quota parte di detta capacità di trasporto giornaliera non utilizzata per il reingresso dell'energia elettrica italiana. Per permettere le opportune verifiche della produzione della quota italiana del citato impianto, la società Edison Spa consente accesso per Terna ad idonei sistemi di misura e verifica dell'energia elettrica effettivamente immessa in rete dall'impianto KHR.

Art. 4.

*Disposizioni finali ed entrata in vigore*

1. Terna comunica periodicamente e tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorità lo stato di avanzamento delle attività relative alla definizione e realizzazione delle misure volte all'incremento della

sicurezza della rete di interconnessione sulla frontiera settentrionale in modo da consentire, quanto prima, l'utilizzazione di ulteriore capacità di trasporto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di sua pubblicazione.

Roma, 19 dicembre 2013

*Il Ministro:* ZANONATO

**14A00236**

DECRETO 20 dicembre 2013.

**Annullamento del decreto 13 marzo 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Primula Rossa», in Rieti.**

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 (*G.U.* n. 79 del 4 aprile 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa "Società Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata Primula Rossa", con sede in Rieti;

Tenuto conto che il legale rappresentante con formale richiesta ha comunicato che, seppur tardivamente, la società ha provveduto all'adempimento del deposito dei bilanci d'esercizio relativi agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa "Società cooperativa edilizia a Responsabilità Limitata Primula Rossa", con sede in Rieti, codice fiscale n. 80018320574, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2013

*Il dirigente:* DI NAPOLI

**14A00178**

DECRETO 23 dicembre 2013.

**Annullamento del decreto 25 giugno 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Società cooperativa edilizia U.I.L. - Casa», in Livorno.**

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13 della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 14/CC/2013 regione Toscana del 25 giugno 2013 (*G.U.* n. 162 del 12 luglio 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa "Cooperativa edilizia U.I.L. - CASA", con sede in Livorno;

Tenuto conto che il legale rappresentante ha comunicato formalmente che, seppur tardivamente, la società ha provveduto a depositare, presso la competente Camera di commercio, i bilanci d'esercizio relativi agli anni dal 2000 al 2011;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 14/CC/2013 regione Toscana del 25 giugno 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa "Cooperativa Edilizia U.I.L. - Casa", con sede in Livorno, codice fiscale n. 00983470493, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2013

*Il dirigente:* DI NAPOLI

**14A00179**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 14 gennaio 2014.

**Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento delle situazioni di criticità determinatesi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Umbria nei giorni 15, 16, 26 e 27 novembre 2005, nei mesi di novembre e dicembre 2008 e nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012.** (Ordinanza n. 140).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225 ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Umbria nei giorni 15,16,26 e 27 novembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Umbria nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2013 con la quale è stato dichiarato, fino al 1° maggio 2013, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012 nei comuni del territorio della regione Umbria ivi indicati; nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2013 con la quale è stato prorogato, fino al 30 giugno 2013, lo stato di emergenza in argomento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3609 del 29 agosto 2007 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 89 del 3 giugno 2013;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009 e successive modifiche ed integrazioni e n. 3765 del 7 maggio 2009, nonché l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 81 del 17 maggio 2013;

Viste l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 51 del 19 febbraio 2013 e l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 123 del 21 novembre 2013;

Vista la nota prot. 162074 del 27 novembre 2013, con cui la regione Umbria ha rappresentato la intervenuta riorganizzazione delle strutture regionali, con la soppressione del Servizio giuridico, economico, finanziario e amministrativo ed il subentro del Dirigente del Servizio geologico e sismico al Dirigente del Servizio giuridico, economico, finanziario e amministrativo, già individuato quale Dirigente responsabile delle iniziative di cui alle richiamate ordinanze nn. 81, 89 e 123 del 2013;

Ravvisata pertanto la necessità di apportare le conseguenti modifiche alle citate ordinanze, al fine di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento dei contesti critici in rassegna anche al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 81 del 17 maggio 2013, n. 89 del 3 giugno 2013 e n. 123 del 21 novembre 2013, il Dirigente del Servizio geologico e sismico della regione Umbria subentra nelle iniziative già affidate al Dirigente del Servizio giuridico, economico, finanziario e amministrativo della medesima Regione.

2. Per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 1 al Dirigente del Servizio geologico e sismico della regione Umbria, che opera a titolo gratuito, vengono intestate le contabilità speciali n. 5293, di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 81/2013, n. 3338, di cui all'art. 1, com-

ma 5, dell'ordinanza n. 89/2013 e n. 5759, di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 123/2013.

3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2014

*Il Capo del dipartimento:* GABRIELLI

**14A00254**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano rilasciata alla società «Vivisol S.r.l.»

Con il provvedimento n. aG - 44/2013 del 23 dicembre 2013 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di Gas Medicinali dell'officina farmaceutica sita in Carni (PA) Contrada Dominici Foresta Z. I., rilasciata alla Società Vivisol S.R.L.

**14A00208**

### Rettifica dell'estratto della determinazione V&A n. 684 del 3 maggio 2013, relativa al medicinale per uso umano «Sinecod Tosse Sedativo».

*Estratto determinazione V&A n. 2271 del 23 dicembre 2013*

È rettificata, nei termini che seguono, la Determinazione V&A n. 684 del 3 maggio 2013: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano Sinecod Tosse Sedativo», il cui estratto è stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 122 del 27 maggio 2013.

Laddove è riportato:

021483060 «3 mg/10 ml sciroppo» flacone da 125 ml;

021483146 «3 mg/10 ml sciroppo» flacone da 200 ml;

leggasi:

021483060 «3 mg/10 g sciroppo» flacone da 125 ml con misurino tarato;

021483146 «3 mg/10 g sciroppo» flacone da 200 ml con misurino tarato.

Sono rettificati, negli stessi termini, altresì, gli stampati allegati alla Determinazione suddetta.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1, 21040 - Origgio (VA), Italia, Codice fiscale 00687350124.

*Disposizioni finali*

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa Determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**14A00209**

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fleiderina».

*Estratto determinazione V&A n. 19/2014 del 7 gennaio 2014*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FLEIDERINA, nelle forme e confezioni: "50 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL; "50 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL; "100 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL; "100 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL; "150 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL; "150 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL; "200 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL e "200 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Laboratorios Liconsa, S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Gran Vía Carlos III, 98 7th floor - 08028 Barcellona Spagna.

Confezioni e numeri A.I.C.:

"50 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042864013 (in base 10) 18W3DF (in base 32);

"50 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042864025 (in base 10) 18W3DT (in base 32);

"100 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042864037 (in base 10) 18W3F5 (in base 32);

"100 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042864049 (in base 10) 18W3FK (in base 32);

"150 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042864052 (in base 10) 18W3FN (in base 32);

"150 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042864064 (in base 10) 18W3G0 (in base 32);

"200 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042864076 (in base 10) 18W3GD (in base 32);

"200 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042864088 (in base 10) 18W3GS (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Precauzioni particolari per la conservazione: non conservare a temperatura superiore a 30° C.

Composizione: ogni capsula contiene:

Principio attivo: 50 mg di flecainide acetato.

Composizione: ogni capsula contiene:

Principio attivo: 100 mg di flecainide acetato.

Composizione: ogni capsula contiene:

Principio attivo: 150 di flecainide acetato.

Composizione: ogni capsula contiene:

Principio attivo: 200 mg di flecainide acetato.

Eccipienti: povidone (K25), cellulosa microcristallina (PH 101), crospovidone (Tipo *A)*, silice colloidale anidra, magnesio stearato, copolimero dell'acido metacrilico e del metacrilato (1:2), macrogol 400, talco.

Solo per le capsule da 50 mg: gelatina e titanio diossido.

Solo per le capsule da 100 mg: gelatina, titanio diossido e ferro ossido nero.

Solo per le capsule da 150 mg: gelatina, titanio diossido e ferro ossido nero.

Solo per le capsule da 200 mg: gelatina, titanio diossido, ferro ossido nero e ferro ossido rosso.

Produttore del principio attivo: Maprimed S.A., Murguiondo 2011, C1440CNS, Buenos Aires - Argentina.

Produttore del prodotto finito:

Laboratorios Liconsa, S.A., Avda. Miralcampo, n. 7, Polígono Industrial Miralcampo - 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), Spagna (produzione, confezionamento primario e secondario, controlli e rilascio dei lotti);

Idifarma Desarrollo Farmacéutico, S.L., Polígono Industrial Mocholí, C/Noáin, n. 1 - 31110 Noáin (Navarra) Spagna (controllo lotti);

Laboratorio De Analisis Dr. Echevarne, C/Provenza 312, bajos - 08037 Barcellona - Spagna (controllo lotti);

Manantial Integra, S.L., Polígono Industrial Neinor-Henares E-•3, Local 23 y 24 - 28800 Meco (Madrid) Spagna (confezionamento secondario).

Indicazioni terapeutiche: trattamento di:

1. Tachicardia nodale reciprocante atrioventricolare; aritmie associate a sindrome di Wolff-Parkinson-White e condizioni simili con vie di conduzione accessorie, se altri trattamenti non sono risultati efficaci;

2. Aritmia ventricolare parossistica sintomatica grave e potenzialmente fatale che non ha risposto ad altre forme di terapia. Anche nel caso in cui altri trattamenti non siano stati tollerati;

3. Aritmie atriali parossistiche (fibrillazione atriale, flutter atriale e tachicardia atriale) in pazienti con sintomi invalidanti dopo conversione, posto che vi sia una effettiva necessità di trattamento sulla base della gravità dei sintomi clinici e qualora altri trattamenti siano risultati inefficaci. A causa dell'aumento del rischio di effetti pro-aritmici è necessario escludere cardiopatie strutturali e/o una compromissione della funzione ventricolare sinistra.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni e numeri A.I.C.:

"50 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042864013 (in base 10) 18W3DF (in base 32);

"50 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042864025 (in base 10) 18W3DT (in base 32);

"100 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042864037 (in base 10) 18W3F5 (in base 32);

"100 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042864049 (in base 10) 18W3FK (in base 32);

"150 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042864052 (in base 10) 18W3FN (in base 32);

"150 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042864064 (in base 10) 18W3G0 (in base 32);

"200 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042864076 (in base 10) 18W3GD (in base 32);

"200 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042864088 (in base 10) 18W3GS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni e numeri A.I.C.:

"50 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042864013 (in base 10) 18W3DF (in base 32);

"50 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042864025 (in base 10) 18W3DT (in base 32);

"100 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042864037 (in base 10) 18W3F5 (in base 32);

"100 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042864049 (in base 10) 18W3FK (in base 32);

"150 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042864052 (in base 10) 18W3FN (in base 32);

"150 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042864064 (in base 10) 18W3G0 (in base 32);

"200 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 28 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042864076 (in base 10) 18W3GD (in base 32);

"200 mg capsule rigide a rilascio prolungato" - 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 042864088 (in base 10) 18W3GS (in base 32).

RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**14A00210**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Teva Italia».

*Estratto determinazione V&A n. 16/2014 del 7 gennaio 2014*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PANTOPRAZOLO TEVA ITALIA, nella forma e confezione: "40 mg compresse gastroresistenti" - 100 (50x2) compresse in flacone HDPE, in aggiun-

ta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., via Messina n. 38, cap. 20154, Milano - Codice fiscale n. 11654150157.

Confezione: "40 mg compresse gastroresistenti" - 100 (50x2) compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 040597268 (in base 10) 16QXSN (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione: ogni compressa gastroresistente contiene:

Principio attivo: 40 mg di pantoprazolo (come pantoprazolo sodio sesquiidrato).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: "40 mg compresse gastroresistenti" - 100 (50x2) compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 040597268 (in base 10) 16QXSN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: "40 mg compresse gastroresistenti" - 100 (50x2) compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 040597268 (in base 10) 16QXSN (in base 32).

RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**14A00211**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Aurobindo»

*Estratto determinazione V&A n. 17/2014 del 7 gennaio 2014*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: Sildenafil Aurobindo, nella forme e confezioni: «50 Mg Compresse Rivestite Con Film» 1 Compressa In Blister Pvc/Pvdc-Al, «50 Mg Compresse Rivestite Con Film» 2 Compresse In Blister Pvc/Pvdc-Al, «50 Mg Compresse Rivestite Con Film» 4 Compresse In Blister Pvc/Pvdc-Al, «50 Mg Compresse Rivestite Con Film» 8 Compresse In Blister Pvc/Pvdc-Al, «50 Mg Compresse Rivestite Con Film» 12 Compresse In Blister Pvc/Pvdc-Al, «50 Mg Compresse Rivestite Con Film» 30 Compresse In Flacone Hdpe, «50 Mg Compresse Rivestite Con Film» 1000 Compresse In Flacone Hdpe, «100 Mg Compresse Rivestite Con Film» 1 Compressa In Blister Pvc/Pvdc-Al, «100 Mg Compresse Rivestite Con Film» 2 Compresse In Blister Pvc/Pvdc-Al «100 Mg Compresse Rivestite Con Film» 4 Compresse In Blister Pvc/Pvdc-Al, «100 Mg Compresse Rivestite Con Film» 8 Compresse In Blister Pvc/Pvdc-Al, «100 Mg Compresse Rivestite Con Film» 12 Compresse In Blister Pvc/Pvdc-Al, «100 Mg Compresse Rivestite Con Film» 30 Compresse In Flacone Hdpe e «100 Mg Compresse Rivestite Con Film» 500 Compresse In Flacone Hdpe, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., Vicolo San Giovanni sul Muro n. 9, cap. 20121 - Milano, Italia, Codice fiscale 06058020964.

Confezioni:

«50 Mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 042078016 (in base 10) 1843U0 (in base 32);

«50 Mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 042078028 (in base 10) 1843UD (in base 32);

«50 Mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 042078030 (in base 10) 1843UG (in base 32);

«50 Mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 042078042 (in base 10) 1843UU (in base 32);

«50 Mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 042078055 (in base 10) 1843V7 (in base 32);

«50 Mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 042078067 (in base 10) 1843VM (in base 32);

«50 Mg compresse rivestite con film» 1000 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 042078079 (in base 10) 1843VZ (in base 32);

«100 Mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 042078081 (in base 10) 1843W1 (in base 32);

«100 Mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 042078093 (in base 10) 1843WF (in base 32);

«100 Mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 042078105 (in base 10) 1843WT (in base 32);

«100 Mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 042078117 (in base 10) 1843X5 (in base 32);

«100 Mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 042078129 (in base 10) 1843XK (in base 32);

«100 Mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 042078131 (in base 10) 1843XM (in base 32);

«100 Mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n.0 042078143 (in base 10) 1843XZ (in base 32).

Forma Farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 50 mg di sildenafil (come citrato).

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 100 mg di sildenafil (come citrato);

eccipienti:

nucleo della compressa: calcio idrogeno fosfato anidro, cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, silice colloidale anidra, magnesio stearato;

rivestimento: lattosio monoidrato, ipromellosa 15cP, titanio diossido (E171), triacetina.

Produttore del principio attivo: Aurobindo Pharma Limited, Unit - XI Survey No.: 61-66, IDA, Pydibhimavaram, Ranasthalam Mandal, Srikakulam Dist - 532409, Andhra Pradesh India.

Produttore del prodotto finito:

Aurobindo Pharma Limited - UNIT VII (SEZ), SEZ APIIC, Plot No. S1 (Part), Survey.Nos. 411, 425, 434, 435, 458, Green Industrial Park, Polepally village, Jedcherla Mandal, Mahaboob Nagar District-509302, Andhra Pradesh India;

Aurobindo Pharma Limited - UNIT VII (SEZ) SEZ APIIC, Plot No. S1 (Part), Survey.Nos. 411, 425, 434, 435, 458, Green Industrial Park, Polepally village, Jedcherla Mandal, Mahaboob Nagar District - 509302, Andhra Pradesh India (confezionamento primario e secondario);

Silvano Chiapparoli Logistica s.p.a., Via delle Industrie snc, 26814 Livraga - Lodi Italia (confezionamento secondario);

Segetra Pharma s.r.l., Via Milano, 85 - 20078 San Colombano AL Lambro (MI) Italia (confezionamento secondario);

Next Pharma Logistics GmbH, Reichenberger Straße 43, 33605 Bielefeld, North Rhine-Westphalia, Germania (confezionamento secondario);

Prestige Promotion Verkaufsförderung + Werbeservice GmbH, Lindigstr. 6, 63801 Kleinostheim, Germania (confezionamento secondario);

APL Swift Services (Malta) Limited, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta (confezionamento secondario);

APL Swift Services (Malta) Limited, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta (rilascio dei lotti);

Milpharm Limited, Ares Block, Odyssey Business Park, West End Road, Ruislip HA4 6QD. Regno Unito (rilascio dei lotti);

APL Swift Services (Malta) Limited, HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta (controllo dei lotti);

Astron Research Limited - 2nd &3rd Floor, Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, HA1 4HF. Regno Unito (Tests microbiologici ed endotossine batteriche - controllo dei lotti);

Zeta Analytical Limited, Colonial Way, Unit 3, Watford, Hertfordshire, WD24 4YR. Regno Unito (controllo chimico-fisico - controllo dei lotti).

Indicazioni terapeutiche: Trattamento di uomini con disfunzione erettile, ovvero dell'incapacità di raggiungere o mantenere un'erezione del pene sufficiente per una soddisfacente prestazione sessuale.

Affinché Sildenafil Aurobindo sia efficace, è necessaria una stimolazione sessuale.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezioni:

«50 Mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 042078016 (in base 10) 1843U0 (in base 32);

«50 Mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 042078028 (in base 10) 1843UD (in base 32);

«50 Mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 042078030 (in base 10) 1843UG (in base 32);

«50 Mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 042078042 (in base 10) 1843UU (in base 32);

«50 Mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 042078055 (in base 10) 1843V7 (in base 32);

«50 Mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 042078067 (in base 10) 1843VM (in base 32);

«50 Mg compresse rivestite con film» 1000 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 042078079 (in base 10) 1843VZ (in base 32);

«100 Mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 042078081 (in base 10) 1843W1 (in base 32);

«100 Mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 042078093 (in base 10) 1843WF (in base 32);

«100 Mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 042078105 (in base 10) 1843WT (in base 32);

«100 Mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 042078117 (in base 10) 1843X5 (in base 32);

«100 Mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 042078129 (in base 10) 1843XK (in base 32);

«100 Mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 042078131 (in base 10) 1843XM (in base 32);

«100 Mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 042078143 (in base 10) 1843XZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezioni:

«50 Mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 042078016 (in base 10) 1843U0 (in base 32);

«50 Mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 042078028 (in base 10) 1843UD (in base 32);

«50 Mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 042078030 (in base 10) 1843UG (in base 32);

«50 Mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 042078042 (in base 10) 1843UU (in base 32);

«50 Mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 042078055 (in base 10) 1843V7 (in base 32);

RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezioni:

«50 Mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 042078067 (in base 10) 1843VM (in base 32);

«50 Mg compresse rivestite con film» 1000 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 042078079 (in base 10) 1843VZ (in base 32);

RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezioni:

«100 Mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 042078081 (in base 10) 1843W1 (in base 32);

«100 Mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 042078093 (in base 10) 1843WF (in base 32);

«100 Mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 042078105 (in base 10) 1843WT (in base 32);

«100 Mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 042078117 (in base 10) 1843X5 (in base 32);

«100 Mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 042078129 (in base 10) 1843XK (in base 32);

RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezioni:

«100 Mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 042078131 (in base 10) 1843XM(in base 32);

«100 Mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone Hdpe - A.I.C. n. 042078143 (in base 10) 1843XZ (in base 32);

RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**14A00212**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omoquis».

*Estratto determinazione V&A n. 18/2014 del 7 gennaio 2014*

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: OMOQUIS, nella forma e confezione: 20 mg capsule rigide gastroresistenti" - 250 capsule in flacone Hdpe, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Chemo Iberica SA, Gran via Carlos III, 98 7^ 08028 Barcellona, Spagna.

Confezione: "20 mg capsule rigide gastroresistenti" - 250 capsule in flacone Hdpe - A.I.C. n. 040780518 (in base 10) 16WJR6 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida (capsula) gastroresistente.

Composizione: ogni capsula contiene:

Principio attivo: omeprazolo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: "20 mg capsule rigide gastroresistenti" - 250 capsule in flacone Hdpe - A.I.C. n. 040780518 (in base 10) 16WJR6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: "20 mg capsule rigide gastroresistenti" - 250 capsule in flacone Hdpe - A.I.C. n. 040780518 (in base 10) 16WJR6 (in base 32).

OSP: Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**14A00213**

## Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Uroflus».

*Estratto determinazione V&A/2238 del 17 dicembre 2013*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società EG S.p.a. (codice fiscale n. 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Scarlatti Domenico n. 31 - 20124 Milano (MI).

Medicinale: UROFLUS.

Confezioni e numeri A.I.C.:

035585013 - "2 mg compresse" - 10 compresse;

035585025 - "5 mg compresse" - 14 compresse.

È ora trasferita alla società: Benedetti & CO. S.p.a. (codice fiscale n. 01670410479) con sede legale e domicilio fiscale in via Bolognese n. 250 - 51020 Pistoia (PT).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**14A00214**

## Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, di taluni medicinali per uso umano

*Estratto determinazione V&A/2234 del 17 dicembre 2013*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società CRINOS S.P.A. (codice fiscale 03481280968) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6, 20136 - Milano (Milano).

Medicinale: ALPHEUS.

Confezioni:

A.I.C. n. 037359015 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc;

A.I.C. n. 037359027 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc;

A.I.C. n. 037359039 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc;

A.I.C. n. 037359041 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc.

Medicinale CHETOFEN.

Confezione: A.I.C. n. 033831037 - «2 mg compresse a rilascio prolungato» 15 compresse.

Medicinale EPAVITEN.

Confezione: A.I.C. n. 035112010 - «soluzione iniettabile» 6 fiale I da 1 ml+ 6 fiale II da 1,5 ml

Medicinale FENIDINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 026586014 - «30 mg compresse rivestite con film a rilascio modificato» 14 compresse;

A.I.C. n. 026586026 - «60 mg compresse rivestite con film a rilascio modificato» 14 compresse.

Medicinale ROXIDEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 025062035 - «20 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. 025062050 - «20 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. 025062062 - tubo gel 1% g 50;

A.I.C. 025062074 - «20 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale.

Medicinale TENOMAX.

Confezione: A.I.C. n. 029420015 - Astuccio 50 compresse divisibili 100 mg.

Sono ora trasferite alla società: S.F. GROUP S.R.L. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Beniamino Segre, 59, 00134 - Roma (RM).

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**14A00215**

### Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Gentamicina Biesse Pharma».

*Estratto determinazione V&A/2233 del 17 dicembre 2013*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ratiopharm Italia S.R.L. (codice fiscale 12582960154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Monza 270, 20128 - Milano (MI).

Medicinale: GENTAMICINA RATIOPHARM ITALIA.

Confezione A.I.C. n. 036259024 - «0,1 % crema» tubo 30 g.

È ora trasferita alla società: Biesse Pharma SRL (codice fiscale 07841350965) con sede legale e domicilio fiscale in via Santa Sofia 27, 20122 - Milano (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in «Gentamicina Biesse Pharma».

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**14A00216**

### Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Kavoflog».

*Estratto determinazione V&A/2230 del 17 dicembre 2013*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmeg S.R.L. (codice fiscale 01572000766) con sede legale e domicilio fiscale in via dei Giardini, 34, 85033 - Episcopia - Potenza (PZ).

Medicinale: FLURBIPROFENE PHARMEG.

Confezioni:

A.I.C. n. 041794013 - «0,25% collutorio» flacone da 160 ml;

A.I.C. n. 041794025 - «0,25% Spray per mucosa orale» flacone da 15 ml.

È ora trasferita alla società: Pool Pharma SRL (codice fiscale 09001230151) con sede legale e domicilio fiscale in via Basilicata 9, 20098 - San Giuliano Milanese - Milano (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in Kavoflog.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**14A00217**

## BANCA D'ITALIA

### Sostituzione degli organi liquidatori della Tank SGR S.p.A., in Milano in liquidazione.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 30 ottobre 2013, ha disposto la sostituzione degli organi liquidatori in carica e nominato l'avv. Valeria Mazzoletti liquidatore, i sigg. dott. Riccardo Andriolo, avv. Valentina Piccinini e avv. Alessandra Stabilini componenti effettivi del Collegio sindacale di cui viene nominato Presidente l'avv. Alessandra Stabilini e i sigg. dott. Carlo Arlotta e avv. Barbara Tavecchio componenti supplenti del Collegio sindacale della Tank SGR S.p.a. in liquidazione, con sede in Milano.

**14A00257**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Avvio del procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese di n. 166 società cooperative aventi sede nelle regioni Lazio e Umbria.

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria di cui all'allegato elenco, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-octiesdecies, secondo comma del codice civile.

In particolare, con riferimento all'art. 8, comma 3 della citata legge, questa Amministrazione dà atto che risulta particolarmente gravosa la comunicazione ad ogni singola cooperativa oggetto del procedimento, sia per l'elevato numero dei destinatari sia per il fatto che in alcuni casi essi sono risultati irreperibili già in sede di revisione/ispezione.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti o segnalare l'esistenza di eventuali cespiti immobiliari, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale delle PMI e gli enti cooperativi, Divisione IV, viale Boston n. 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Tripodi (giuseppe.tripodi@mise.gov.it - 06/47055019).

ALLEGATO

| ELENCO n. 1/2013 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE EX ART. 2545/18 2° comma CODICE CIVILE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N.** | **COOPERATIVA** | **PR** | **SEDE** | **REGIONE** | **COD.FISC.** | **LIQ.VOL.** | **UTLIMO BILANCIO DEPOSITATO** | **ELENCO** |
| 1 | SONAR GHA - SOCIETA' COOPERATIVA s.r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 04771421007 | 21/12/2000 | **2000** | |
| 2 | IL PANE E LE ROSE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS a r. l. IN LIQUIDAZIONE | **RM** | ROMA | LAZIO | 05582281001 | 08/07/2004 | **2003** | |
| 3 | 2 C EDIL PAINT - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 06925771005 | 24/07/2003 | **2004** | |
| 4 | EUROPA 90 SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 03830011007 | 11/06/1992 | **NESSUNO** | |
| 5 | L'ARTIGIANO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 05808521008 | 18/12/2002 | **2003** | |
| 6 | IL NUOVO FUTURO - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | **RM** | GERANO (RM) | LAZIO | 04913051001 | 08/05/1998 | **1995** | |
| 7 | GRUPPO ROMANO URBANISTI G.R.U. - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 80420620587 | 11/01/1985 | **NESSUNO** | |
| 8 | COOP. FULL SERVICES a r.l. IN LIQUIDAZIONE | **RM** | ROMA | LAZIO | 05119631009 | 29/12/2004 | **2005** | |
| 9 | COOPERATIVA DI SERVIZI TURBOSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 08592290582 | 11/12/1991 | **NESSUNO** | |
| 10 | C.C.C. - COOPERATIVA COMPOSITORI CINEMATOGRAFICI SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 02758920587 | 31/03/1980 | **NESSUNO** | |
| 11 | ONE JOB - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | **RM** | ROMA | LAZIO | 04638180960 | 02/03/2006 | **NESSUNO** | |
| 12 | COSTA BRAVA SECONDA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 80439060585 | 31/03/1981 | **NESSUNO** | |
| 13 | EDITORIALE EUROPA 81 - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 03984840581 | 17/01/1986 | **NESSUNO** | |
| 14 | CASA LANCIANI 74 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l. IN LIQUIDAZIONE | **RM** | ROMA | LAZIO | 02314400587 | 16/06/2005 | **2006** | |
| 15 | R.A.M.P. ROMANA AUTOTRASPORTI MERCI E PERSONE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQ | **RM** | ROMA | LAZIO | 05133610583 | 17/12/2004 | **2004** | |
| 16 | NUOVA COMUNICAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 01329100588 | 24/01/1994 | **1993** | |
| 17 | IL GIGLIO 82 - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 05549030582 | 23/11/1984 | **NESSUNO** | |
| 18 | I STORIONI SOCIETA' COOPERATIVA DI PESCA a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 05025940585 | 23/01/1984 | **NESSUNO** | |
| 19 | COOPERATIVA MARITTIMA DI SERVIZI PORTUALI a r.l. IN LIQUIDAZIONE | **RM** | FIUMICINO (RM) | LAZIO | 05277210588 | 01/01/2006 | **2005** | |
| 20 | SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA POGGIOCOSMIANO a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 02396870582 | 26/04/1985 | **NESSUNO** | |
| 21 | W.S.T - WORLD SERVICES TRANSPORT - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. IN LIQUIDAZIONE | **RM** | ARICCIA (RM) | LAZIO | 06946761001 | 28/03/2007 | **2006** | |
| 22 | EDILPIU' - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. IN LIQUIDAZIONE | **RM** | VELLETRI (RM) | LAZIO | 07878531008 | 09/03/2007 | **2006** | |
| 23 | CO.PRO.SE.A. - COOPERATIVA DI PRODUZIONE E SERVIZI IN AGRICOLTURA a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 07416991003 | 15/02/2007 | **2006** | |
| 24 | BLANK - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 04965170584 | 07/07/1988 | **NESSUNO** | |
| 25 | CO.GE.P COOPERATIVE GESTIONI PUBBLICITARIE - SOC. COOP. a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 03831190586 | 10/02/1984 | **NESSUNO** | |
| 26 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERENITA' a r.l. IN LIQUIDAZIONE | **RM** | MARINO (RM) | LAZIO | 05350751003 | 13/04/2004 | **NESSUNO** | |
| 27 | LA COSTIERA SOCIETA' COOPERATIVA DI PESCA a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 05128020582 | 23/01/1984 | **NESSUNO** | |
| 28 | EDILNORD SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | **RM** | ROMA | LAZIO | 05385170963 | 29/07/2009 | **NESSUNO** | |
| 29 | IL CASTORO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 80235890581 | 17/06/1993 | **NESSUNO** | |
| 30 | SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA BEGONIA a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 05402120587 | 23/03/1987 | **NESSUNO** | |
| 31 | EDILARCHING 80 - S.R.L | **RM** | ROMA | LAZIO | 04649580588 | 15/11/1984 | **NESSUNO** | |
| 32 | FORTUNA TERZA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 06414150588 | 13/12/1984 | **NESSUNO** | |

**ELENCO n. 1/2013 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE EX ART. 2545/18 2° comma CODICE CIVILE**

| N. | COOPERATIVA | PR | SEDE | REGIONE | COD.FISC. | LIQ.VOL. | UTLIMO BILANCIO DEPOSITATO | ELENCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | COOPERATIVA ASSEGNATARI DELL'ARRONE - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 80065290589 | 23/05/1966 | **NESSUNO** | |
| 34 | TRE MONTI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO a r.l. | **RM** | CERVETERI (RM) | LAZIO | 04558151009 | 04/02/2003 | **NESSUNO** | |
| 35 | EURO LAZIO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. IN LIQUIDAZIONE | **LT** | LATINA | LAZIO | 02154940593 | 14/03/2005 | **2006** | |
| 36 | FLY SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | **RM** | ROMA | LAZIO | 09186641008 | 27/02/2008 | **2006** | |
| 37 | PRIMULA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA a r.l. IN LIQUIDAZIONE | **LT** | TERRACINA (LT) | LAZIO | 01690300593 | 06/04/2006 | **2006** | |
| 38 | LAVORO 2004 - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO a r.l. IN LIQUIDAZ. | **RM** | COLLEFERRO (RM) | LAZIO | 08156471008 | 25/05/2006 | **2006** | |
| 39 | T.ES.I. SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | **RM** | ROMA | LAZIO | 02238290304 | 18/05/2009 | **2006** | |
| 40 | COOPERANDO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | **RM** | ROMA | LAZIO | 08337161007 | 15/03/2007 | **2006** | |
| 41 | SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l. COLLE FIORITO I | **FR** | FROSINONE | LAZIO | 00281130609 | 22/03/2005 | **2006** | |
| 42 | B&B SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | **LT** | LATINA | LAZIO | 01909610592 | 27/09/2006 | **2004** | |
| 43 | COLLETTIVO G. | **RM** | ROMA | LAZIO | 02631800584 | 04/11/1983 | **NESSUNO** | |
| 44 | COOPERATIVA EDITRICE L.G.V. a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 03737330583 | 12/10/1984 | **NESSUNO** | |
| 45 | GOLDEN LUX - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. IN LIQUIDAZIONE | **RM** | ROMA | LAZIO | 06443641003 | 19/11/2004 | **2005** | |
| 46 | EDIL ARCO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | **RM** | ROMA | LAZIO | 04992120586 | 29/05/1982 | **NESSUNO** | |
| 47 | GESTIONI EDITORIALI ASSOCIATI G.E.A. SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 05091160589 | 09/09/1985 | **NESSUNO** | |
| 48 | CONSORZIO SINTESI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | **RM** | ROMA | LAZIO | 03468090588 | 29/12/1981 | **NESSUNO** | |
| 49 | COOPERATIVA DI RICERCA E TUTELA ARTISTICA - C.R.E.T.A. - soc. coop. a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 06911380589 | 21/10/1988 | **NESSUNO** | |
| 50 | SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA - PALO NUOVO - a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 80102910587 | 03/02/1981 | **NESSUNO** | |
| 51 | ICI SYSTEM SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l. IN LIQUIDAZIONE | **RM** | TIVOLI | LAZIO | 02916310580 | 26/09/2006 | **2007** | |
| 52 | SOCIETA' COOPERATIVA UNITARIA LAVORATORI PARCO DE MEDICI a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 03041220587 | 20/05/1998 | **1998** | |
| 53 | IL QUADRIFOGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI a r.l. | **RM** | FONTE NUOVA | LAZIO | 07615771008 | 27/07/2007 | **2006** | |
| 54 | CO.GE.FA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 00269360103 | 28/06/2002 | **2005** | |
| 55 | COOPERATIVA EDILIZIA M.A.P. CASA DELLA MUTUA ASSISTENZA E PREVIDENZA a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 01773840580 | 29/10/1999 | **1995** | |
| 56 | LA NAVICELLA 2 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA | **RM** | ROMA | LAZIO | 80250150580 | 12/11/1984 | **NESSUNO** | |
| 57 | ARCHEOLOGIA 78 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | **RM** | ROMA | LAZIO | 03309780587 | 12/05/1995 | **NESSUNO** | |
| 58 | CONSORZIO ARTIGIANO TAXI EUROPA - SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA | **RM** | ROMA | LAZIO | 05203511000 | 30/11/2001 | **2001** | |
| 59 | CODIMAR COOPERATIVA PER LA DIFESA E DISINQUINAMENTO AMBIENTALE a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 97045420581 | 26/04/1994 | **NESSUNO** | |
| 60 | LA MODENESE - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO a r.l. | **RM** | COLLEFERRO (RM) | LAZIO | 01415740610 | 10/11/2000 | **2002** | |
| 61 | SEMPIONE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA | **RM** | ROMA | LAZIO | 04687020588 | 23/12/2003 | **NESSUNO** | |
| 62 | SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA CASTELLO A RESPONSABILITA' LIMITATA | **RM** | ALBANO LAZIALE (RM) | LAZIO | 03092940588 | 29/01/1994 | **2004** | |
| 63 | COOPERATIVA SERVIZI LIDO 80 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITA | **RM** | ROMA | LAZIO | 97010120588 | 04/05/1988 | **NESSUNO** | |
| 64 | PICCOLA COOPERATIVA SERVIZI ARTIGIANI SOC. COOPERATIVA a r.l. | **RM** | ALLUMIERE (RM) | LAZIO | 01899251209 | 29/11/2000 | **2003** | |
| 65 | VIP 501 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 02448950580 | 27/03/1980 | **NESSUNO** | |
| 66 | INIZIATIVA CASA - SOC. COOP. a r.l. | **RM** | MARINO (RM) | LAZIO | 04936531005 | 18/12/1998 | **1997** | |
| 67 | COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO GIOVENTU' PRIMA - SOC. COOP. a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 03296310588 | 19/04/1988 | **NESSUNO** | |
| 68 | ROJAL SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | **RM** | ROMA | LAZIO | 07797360588 | 15/04/1988 | **NESSUNO** | |
| 69 | COOPERATIVA NEL GIUSTO TEMPO | **RM** | ROMA | LAZIO | 06047481004 | 26/03/2009 | **2001** | |
| 70 | CHIARA II - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | **RM** | ROMA | LAZIO | 03595471008 | 29/01/1993 | **1993** | |
| 71 | IL SOLE - TRASPORTI E FACCHINAGGIO - SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 07671770589 | 10/11/1994 | **NESSUNO** | |
| 72 | SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ISOLA SACRA a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 07312830586 | 02/10/1997 | **1998** | |
| 73 | HELIOS 90 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | **RM** | GUIDONIA MONTECELIO (RM) | LAZIO | 03866331006 | 24/03/1993 | **NESSUNO** | |
| 74 | PLURISERVIZI ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. in LIQUIDAZIONE | **RM** | MARINO (RM) | LAZIO | 09225801001 | 29/01/2008 | **NESSUNO** | |
| 75 | SOCIETA' COPERATIVA a r.l. A.E.F. - AMMINISTRATIVA ECONOMICA FINANZIARIA | **RM** | ROMA | LAZIO | 06766270588 | 24/03/1986 | **NESSUNO** | |
| 76 | COOPERATIVA RIPETTA RICERCHE E SERVIZI CULTURALI DELLE DONNE a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 03633540582 | 22/05/1986 | **NESSUNO** | |
| 77 | NEC RECISA RECEDIT - COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA | **RM** | ROMA | LAZIO | 80047130580 | 18/12/1984 | **NESSUNO** | |
| 78 | COOPERATIVA FIORI DA ROMA a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 04334291004 | 14/03/2007 | **NESSUNO** | |
| 79 | COOPERATIVA PAVIMENTATORI ARTIGIANI - IN LIQUIDAZIONE | **FR** | FROSINONE | LAZIO | 02375310600 | 26/11/2007 | **2006** | |
| 80 | DOMUS SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l. IN LIQUIDAZIONE | **RM** | NETTUNO (RM) | LAZIO | 05872701007 | 29/03/2007 | **2006** | |
| 81 | S.I.S. SERVIZI IMPRESA SOCIALE - PICCOLA SOC. COOP. a r.l. IN LIQUIDAZIONE | **LT** | GAETA (LT) | LAZIO | 01892580596 | 31/03/2006 | **2006** | |
| 82 | COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA MARCO POLO - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 03966400586 | 11/02/1993 | **NESSUNO** | |
| 83 | CRAZY HAIRS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. IN LIQUIDAZIONE | **RM** | ROMA | LAZIO | 05816651003 | 20/12/2004 | **2000** | |
| 84 | COOPERATIVA AGRICOLA RINASCITA MONTI LEPINI A RESPONSABILITA' LIMITATA | **LT** | CORI (LT) | LAZIO | 01443660590 | 07/03/1995 | **1995** | |
| 85 | CASSA DI MUTUALITA' NETTUNIA - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | **RM** | VELLETRI (RM) | LAZIO | 07948680587 | 25/06/1993 | **NESSUNO** | |
| 86 | ATHENA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. FRA MAGISTRATI | **RM** | ROMA | LAZIO | 80423970583 | 05/11/1991 | **NESSUNO** | |
| 87 | CO.S.EDI. - S.R.L. COOPERATIVA SERVIZI EDITORIALI | **RM** | ROMA | LAZIO | 03547881007 | 27/09/1996 | **1996** | |
| 88 | SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA IL FARO DI PALINURO a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 80135770586 | 11/07/1985 | **NESSUNO** | |

| ELENCO n. 1/2013 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE EX ART. 2545/18 2° comma CODICE CIVILE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | COOPERATIVA | PR | SEDE | REGIONE | COD.FISC. | LIQ.VOL. | UTLIMO BILANCIO DEPOSITATO | ELENCO |
| 89 | S.CA.N.I. SCARICO CARNI NAZIONALI INTERNAZIONALI - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | RM | ROMA | LAZIO | 03207180583 | 07/09/1988 | 1995 | |
| 90 | CUSTODI ROMANI AUTO COOPERATIVA a r.l. | RM | ROMA | LAZIO | 02979370588 | 27/04/1978 | NESSUNO | |
| 91 | SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA PER AZIONI - LA PANORAMICA RESIDENZIALE a r.l. | RM | ROMA | LAZIO | 80436500583 | 13/02/1995 | NESSUNO | |
| 92 | VITTORIA ROMULEA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l. | RM | ROMA | LAZIO | 01256670587 | 11/09/1974 | NESSUNO | |
| 93 | SILVIA SERENA DOMUS - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l. | RM | ROMA | LAZIO | 02536880582 | 21/01/1988 | NESSUNO | |
| 94 | COOPERATIVA FACCHINI LA SPEZIA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | RM | ROMA | LAZIO | 06599940589 | 30/07/1993 | NESSUNO | |
| 95 | GAETANO FILANGIERI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l. | RM | ROMA | LAZIO | 80429440581 | 22/12/1988 | NESSUNO | |
| 96 | SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA ARCHEOLOGIA E CULTURA | RM | ROMA | LAZIO | 03387310588 | 15/05/1987 | NESSUNO | |
| 97 | AGRICOLA VALLE VIOLA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA a r.l. | RM | ROMA | LAZIO | 05065550583 | 11/04/1994 | NESSUNO | |
| 98 | SOCIETA' COOPERATIVA 2D INTERMEDIARIA IMMOBILIARE - SOC. COOP. IN LIQUIDA. | RM | ROMA | LAZIO | 07986440589 | 03/12/2007 | 2006 | |
| 99 | BOSCO CEDUO SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | RM | ROMA | LAZIO | 01301080519 | 22/10/1999 | 1998 | |
| 100 | COLLEVERDE II - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l. | RM | ROMA | LAZIO | 01236860589 | 01/03/1986 | NESSUNO | |
| 101 | EDIL SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | RI | LONGONE SABINO (RI) | LAZIO | 00869770578 | 03/09/2007 | 2005 | |
| 102 | NUOVA PORTUENSE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l. | RM | ROMA | LAZIO | 02314350584 | 16/07/1997 | 1998 | |
| 103 | PALMA - TRE PINI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l. | RM | ROMA | LAZIO | 80428360582 | 27/04/1982 | NESSUNO | |
| 104 | LYPTUS - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l. | RM | ROMA | LAZIO | 02494070580 | 28/12/1991 | NESSUNO | |
| 105 | LA NUOVA RICERCA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | RM | POMEZIA (RM) | LAZIO | 07431250583 | 01/06/1989 | NESSUNO | |
| 106 | OSTIENSE 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. IN LIQUIDAZIONE | RM | ROMA | LAZIO | 06395821009 | 14/04/2010 | 2002 | |
| 107 | ARTIGIANLEGNO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. IN LIQUIDAZIONE | RM | CERVETERI (RM) | LAZIO | 06936231007 | 14/12/2006 | 2006 | |
| 108 | SICUREZZA E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. IN LIQUIDAZIONE | RM | ROMA | LAZIO | 05599920583 | 16/12/2004 | 2004 | |
| 109 | COOPERATIVA EDITORIALE L'ALTRITALIA A RESPONSABILITA' LIMITATA | RM | ROMA | LAZIO | 05097181001 | 06/12/2000 | 2005 | |
| 110 | LASERCOOP SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO IN LIQUIDAZIONE | RM | ROMA | LAZIO | 07441831000 | 04/12/2009 | 2006 | |
| 111 | ROMANA SERVIZI 81 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | RM | ROMA | LAZIO | 05089800584 | 17/12/1981 | NESSUNO | |
| 112 | SRILA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | RM | ROMA | LAZIO | 07005211003 | 17/05/2007 | 2004 | |
| 113 | RESIDENCE 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | RM | ROMA | LAZIO | 00550010581 | 29/12/1982 | NESSUNO | |
| 114 | SECONDA LEONARDO DA VINCI SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l. | RM | ROMA | LAZIO | 80155630587 | 06/03/1976 | 1993 | |
| 115 | IM.CO. SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l. | RM | ROMA | LAZIO | 05583570584 | 06/02/1997 | NESSUNO | |
| 116 | PERONI DOLCIARIA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO IN LIQUIDAZ. | RM | ROMA | LAZIO | 06069321005 | 21/12/2005 | 2004 | |
| 117 | SOC. COOP. SOCIALE S.I.C.A. SOCIETA' INFERMIERI COOPERATIVA ASSOCIATI a r.l. | RM | ROMA | LAZIO | 05124671008 | 10/07/2000 | 1998 | |
| 118 | SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA I QUATTRO MORI | RM | ROMA | LAZIO | 80235190586 | 13/11/1989 | NESSUNO | |
| 119 | SIRIO TOURS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | RM | CIVITAVECCHIA (RM) | LAZIO | 07446260585 | 03/02/1989 | NESSUNO | |
| 120 | KARMA FILM SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO a r.l. | RM | ROMA | LAZIO | 80402000584 | 19/11/1980 | NESSUNO | |
| 121 | AZZURRA 88 SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | RM | ARICCIA (RM) | LAZIO | 08358720582 | 27/04/1990 | NESSUNO | |
| 122 | TILLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE | RM | ROMA | LAZIO | 02257810594 | 06/08/2012 | 2005 | |
| 123 | CO.GES. - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | RM | NETTUNO (RM) | LAZIO | 03663071003 | 11/07/1991 | NESSUNO | |
| 124 | RIPA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | RM | ROMA | LAZIO | 08276350587 | 04/09/2006 | 2006 | |
| 125 | SPORTING BRACCIANO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | RM | BRACCIANO (RM) | LAZIO | 05898171003 | 21/07/2003 | NESSUNO | |
| 126 | RETEMEDIA EDITRICE SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | RM | GUIDONIA MONTECELIO (RM) | LAZIO | 07612051008 | 15/02/2010 | 2006 | |
| 127 | COLLE FELICE 73 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l. | RM | ROMA | LAZIO | 01112450588 | 24/06/1986 | 1995 | |
| 128 | EDIL GROUP - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | RM | POMEZIA (RM) | LAZIO | 06625751000 | 19/12/2002 | 2002 | |
| 129 | ACQUAMATTA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l. | RM | ROMA | LAZIO | 03132750583 | 14/06/1990 | NESSUNO | |
| 130 | GIANS SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE | LT | LATINA | LAZIO | 02042520599 | 21/12/2005 | 2004 | |
| 131 | TREVIGNANO 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l. | RM | TREVIGNANO ROMANO (RM) | LAZIO | 07310360586 | 06/08/1996 | NESSUNO | |
| 132 | SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO CECIO SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | RM | CERVETERI (RM) | LAZIO | 06634830589 | 19/09/1990 | NESSUNO | |
| 133 | PRIMAVERA LABARO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l. | RM | ROMA | LAZIO | 80412200588 | 10/12/1986 | NESSUNO | |
| 134 | EUROTRANS - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | RM | ROMA | LAZIO | 06976210580 | 30/11/1992 | 1993 | |
| 135 | SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA VERDE 90 a r.l. | RM | MENTANA (RM) | LAZIO | 03810261002 | 30/05/1995 | 1994 | |
| 136 | SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO POLITRASPORTI a r.l. | RM | ROMA | LAZIO | 03357790587 | 12/12/1984 | NESSUNO | |
| 137 | UBI MAIOR - COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO a r.l. | RM | ROMA | LAZIO | 04948361003 | 17/09/1998 | 1996 | |
| 138 | CINQUE LUNE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA | RM | ROMA | LAZIO | 80430820581 | 18/07/2001 | NESSUNO | |
| 139 | SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA - FAUSTA ET PROSPERA - a r.l. | RM | ROMA | LAZIO | 80107890586 | 12/10/1995 | NESSUNO | |
| 140 | Trasporti - Logistica - Facchinaggio soc. coop. per azioni siglabile T.L.F. S.C.P.A. in Liquidazione | RM | ROMA | LAZIO | 08767640017 | 11/11/2008 | 2004 | |
| 141 | LAVORO E CASA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA | RM | ROMA | LAZIO | 02635740588 | 26/11/1987 | 1996 | |
| 142 | MIRAMONTI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l. | RM | ROMA | LAZIO | 96014820581 | 03/05/1994 | NESSUNO | |
| 143 | DI.TRA. 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO a r.l. | RM | MENTANA (RM) | LAZIO | 05339281007 | 19/11/1998 | 1997 | |
| 144 | COOPERATIVA AGRICOLA ARRONE | RM | ROMA | LAZIO | 80214110589 | 23/11/1981 | NESSUNO | |

**ELENCO n. 1/2013 DI COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE ORDINARIA DA CANCELLARE EX ART. 2545/18 2° comma CODICE CIVILE**

| N. | COOPERATIVA | PR | SEDE | REGIONE | COD.FISC. | LIQ.VOL. | UTLIMO BILANCIO DEPOSITATO | ELENCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | LEPAROLEPERDIRLO - INIZIATIVE AL FEMMINILE - PICCOLA SOC. COOP. a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 05635451007 | 11/06/2002 | **E** | |
| 146 | ELECTRONICS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | **RM** | CASTELNUOVO DI PORTO (RM) | LAZIO | 05229060586 | 30/12/1983 | **NESSUNO** | |
| 147 | AEOP LAVORO ALFA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | **RM** | ROMA | LAZIO | 05804421005 | 18/10/2001 | **2003** | |
| 148 | Cooperativa di Studi per la Programmazione Economica e Territoriale CO.P.E.T. - SOC.A.R.L. | **RM** | ROMA | LAZIO | 04743740583 | 03/04/1981 | **NESSUNO** | |
| 149 | COOPERATIVA URBE TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESP. LIMITATA | **RM** | ROMA | LAZIO | 04878680588 | 26/07/1995 | **1993** | |
| 150 | CAPO DUE RAMI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 06079360589 | 16/09/1983 | **NESSUNO** | |
| 151 | CROCE DEL SUD - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l. | **RM** | ROMA | LAZIO | 02347910586 | 25/03/1992 | **NESSUNO** | |
| 152 | GEM. PRINT - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | **RI** | RIETI | LAZIO | 00925380578 | 21/12/2006 | **2005** | |
| 153 | PROGETTO NATURA - COOP. INTEGRATA PER I SERVIZI AGROTURISTICI E CULTURALI | **PG** | SIGILLO (PG) | UMBRIA | 00663790541 | 19/12/1991 | **NESSUNO** | |
| 154 | LA PRIMA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA a r.l. | **PG** | TODI (PG) | UMBRIA | 00494390545 | 31/05/2001 | **2006** | |
| 155 | COOPERATIVA AGRICOLA FORSIVO 2010 A RESPONSABILITA' LIMITATA | **PG** | NORCIA (PG) | UMBRIA | 01745580546 | 20/12/2002 | **1995** | |
| 156 | IL SOGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE | **PG** | PERUGIA | UMBRIA | 02808910547 | 11/04/2008 | **2006** | |
| 157 | LA FEDELE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R. L. IN LIQUIDAZIONE | **PG** | TODI (PG) | UMBRIA | 00520720541 | 04/10/2004 | **2002** | |
| 158 | COOPERATIVA AGRICOLA BURANESE - C.A.B - SOC. COOP. A RESP. LIMITATA | **PG** | GUBBIO (PG) | UMBRIA | 00483830543 | 28/11/1992 | **NESSUNO** | |
| 159 | COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI TUDERTI - SOC. COOP. A RESP. LIMITATA | **PG** | TODI (PG) | UMBRIA | 00417690542 | 23/01/1984 | **NESSUNO** | |
| 160 | COLLE VERDE - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | **PG** | SPOLETO (PG) | UMBRIA | 01920040548 | 30/09/1993 | **NESSUNO** | |
| 161 | AGRICOLA COLFIORITO - SOCIETA' COOPERATIVA a r. l. | **PG** | FOLIGNO (PG) | UMBRIA | 01800440545 | 23/12/1997 | **1998** | |
| 162 | IMBALLCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | **PG** | PERUGIA | UMBRIA | 01156900548 | 15/03/1982 | **NESSUNO** | |
| 163 | RAGNO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | **PG** | GUBBIO (PG) | UMBRIA | 02557930548 | 23/12/2004 | **NESSUNO** | |
| 164 | D.M.T. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | **PG** | ASSISI (PG) | UMBRIA | 02286770546 | 06/02/2007 | **2002** | |
| 165 | MCS - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA | **PG** | PERUGIA | UMBRIA | 01882150541 | 11/03/1993 | **NESSUNO** | |
| 166 | NUOVA VARIAN - SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. | **PG** | GUALDO CATTANEO (PG) | UMBRIA | 01698980545 | 31/12/1988 | **NESSUNO** | |
| 167 | | | | | | | | |
| 168 | | | | | | | | |
| 169 | | | | | | | | |
| 170 | | | | | | | | |
| 171 | | | | | | | | |
| 172 | | | | | | | | |
| 173 | | | | | | | | |
| 174 | | | | | | | | |
| 175 | | | | | | | | |
| 176 | | | | | | | | |
| 177 | | | | | | | | |
| 178 | | | | | | | | |
| 179 | | | | | | | | |
| 180 | | | | | | | | |
| 181 | | | | | | | | |
| 182 | | | | | | | | |
| 183 | | | | | | | | |
| 184 | | | | | | | | |
| 185 | | | | | | | | |
| 186 | | | | | | | | |
| 187 | | | | | | | | |
| 188 | | | | | | | | |
| 189 | | | | | | | | |
| 190 | | | | | | | | |
| 191 | | | | | | | | |
| 192 | | | | | | | | |
| 193 | | | | | | | | |
| 194 | | | | | | | | |
| 195 | | | | | | | | |
| 196 | | | | | | | | |
| 197 | | | | | | | | |
| 198 | | | | | | | | |
| 199 | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | |

**14A00177**

**Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «Il Bargello», in Firenze.**

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 609/2013 del 5 dicembre 2013:

(*Omissis*);

Decreta:

Il dott. Nicola Ermini, già nominato con decreto ministeriale 15 luglio 1997, sospeso con decreto direttoriale 18 aprile 2012 n. 223/2012 e revocato con decreto ministeriale 22 ottobre 2013 n. 500/2013, è sostituito dal dott. Gilberto Bargellini. Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

(*Omissis*).

**14A00180**

**Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «Solidarietà sociale il Fiore», in San Gimignano.**

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 610/2013 del 5 dicembre 2013:

(*Omissis*);

Decreta:

Il dott. Nicola Ermini, già nominato con decreto ministeriale 4 ottobre 1999, n. 243/99, sospeso con decreto ministeriale 15 maggio 2012 n. 252/2012 e revocato con decreto ministeriale 22/10/2013 n. 500/2013, è sostituito dal dott. Claudio Ciardella. Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

(*Omissis*).

**14A00181**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2013 di modifica della composizione del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2013.**

Il presidente Franco Marini, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 novembre 2013 è stato nominato presidente del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale.

Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al prof. Giovanni Toniolo sono state attribuite le funzioni di vice presidente.

Il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2013 è consultabile sul sito istituzionale del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

**14A00176**

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

**Scioglimento della «Coop. 24 su 24 – Società cooperativa a responsabilità limitata», in San Quirino e nomina del commissario liquidatore.**

Con deliberazione n. 2478 dd.27.12.2013 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545- septiesdecies c.c., la cooperativa «Coop. 24 su 24 - Società Cooperativa a responsabilità limitata» con sede in San Quirino, C.F. 01390410932, costituita addì 21.04.1999 per rogito notaio dott. Maurizio Corsi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Fabrizio Pusiol, con studio in Pordenone, Via F.lli Bandiera n. 40.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

**14A00235**

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-016) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.